INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Area Beni

Modulo Copertura Casa Fabbricato+

Edizione luglio 2024

Appendice alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Mod. 186321-012-003-072024

Società del Gruppo

INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

Modulo Copertura Casa Fabbricato+

Caro Cliente,

il Modulo **Copertura Casa Fabbricato+** integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 10) – Norme relative alle coperture assicurative acquistate
- **SEZIONE III** (Artt. 11 - 16) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

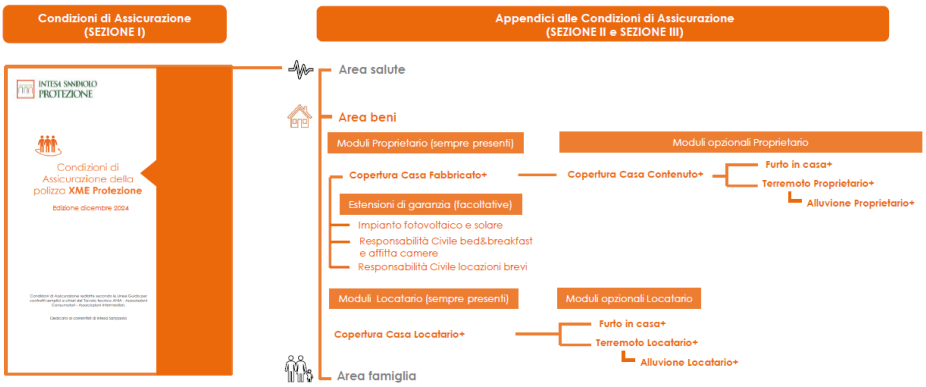

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Copertura Casa Fabbricato+** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.

- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.

- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.

- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona,** identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza

- **elemento grafico di colore arancione**, **riconoscibile anche grazie all'icona,** identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza, è composto da:

- **Condizioni di Assicurazione di XME Protezione**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Appendice alle Condizioni di assicurazione del Modulo acquistato**

Grazie per l'interesse dimostrato

Indice

PREMESSA

SEZIONE II - MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO+

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO **Pag. 3 di 32**
Art. 1 CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO Pag. 4 di 32
Art. 1.1 Incendio Fabbricato Pag. 4 di 32
Art. 1.2 Altri eventi al Fabbricato Pag. 5 di 32
1.2.1 Fenomeni atmosferici Pag. 5 di 32
1.2.2 Atti vandalici e dolosi di terzi Pag. 5 di 32
1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 5 di 32
1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche Pag. 6 di 32
1.2.5 Fenomeni elettrici Pag. 6 di 32
1.2.6 Ricerca e riparazione tubature gas
Art.1.3 Estensioni delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato Pag. 6 di 32
Art.1.4 Vincolo sugli indennizzi delle garanzie Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato Pag. 6 di 32
Art.1.5 Responsabilità civile del Fabbricato Pag. 7 di 32
Art.1.6 Ricorso Terzi da incendio Pag. 7 di 32
Art. 1.7 Assistenza all'abitazione Pag. 7 di 32
1.7.1 Interventi di artigiani e tecnici Pag. 8 di 32
1.7.2 Altri Interventi Pag. 8 di 32
Art. 1.8 Estensioni di garanzia Pag. 10 di 32
1.8.1 Impianto fotovoltaico e solare Pag. 10 di 32
1.8.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere Pag. 11 di 32
1.8.3 Responsabilità Civile locazioni brevi Pag. 12 di 32
Art. 1.9 Dolo e colpa grave Pag. 12 di 32

Art. 2 CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 13 di 32
Art. 2.1 Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato Pag. 13 di 32
2.1.1 Fenomeni atmosferici Pag. 13 di 32
2.1.2 Atti vandalici e dolosi di Terzi Pag. 13 di 32
2.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi Pag. 13 di 32
2.1.4 Fenomeni elettrici Pag. 13 di 32
2.1.5 Ricerca e riparazione tubature gas Pag. 13 di 32
Art. 2.2 Assistenza all'abitazione Pag. 14 di 32
Art. 2.3 Responsabilità civile del Fabbricato Pag. 15 di 32
2.3.1 Soggetti non Assicurati Pag. 15 di 32
2.3.2 Eventi non assicurati Pag. 15 di 32
Art.2.4 Ricorso Terzi da incendio Pag. 15 di 32
2.4.1 Soggetti non Assicurati Pag. 15 di 32
2.4.2 Eventi non assicurati Pag. 16 di 32
Art.2.5 Estensioni di garanzie (facoltative) Pag. 16 di 32
2.5.1 Impianto fotovoltaico e solare Pag. 16 di 32
2.5.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere Pag. 17 di 32
2.5.3 Responsabilità Civile locazioni brevi Pag. 17 di 32

Art. 3 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE Pag. 17 di 32
Art. 3.1 Incendio Fabbricato Pag. 17 di 32
Art. 3.2 Altri eventi al Fabbricato Pag. 17 di 32
Art. 3.3 Responsabilità civile del Fabbricato Pag. 18 di 32
Art. 3.4 Ricorso Terzi da Incendio Pag. 19 di 32
Art. 3.5 Estensioni opzionali di garanzia Pag. 19 di 32
3.5.1 Impianto fotovoltaico e solare Pag. 19 di 32
3.5.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere Pag. 19 di 32

Art. 4 DOVE VALGONO LE COPERTURE Pag. 20 di 32
Art. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA Pag. 20 di 32
Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI Pag. 20 di 32
Art. 7 QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE Pag. 20 di 32
Art. 8 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO Pag. 20 di 32

Art. 9 SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Pag. 21 di 32
Art. 10 OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO Pag. 21 di 32
Art. 10.1 Aggravamento del rischio Pag. 21 di 32
Art. 10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco Pag. 21 di 32
Art. 10.3 Vendita dell'immobile Pag. 21 di 32
Art. 10.4. Disinstallazione di impianto fotovoltaico e solare Pag. 21 di 32
Art. 10.5 Chiusura definitiva struttura ricettiva Pag. 21 di 32
Art. 10.6 Variazione delle somme assicurate e delle franchigie Pag. 21 di 32
Art. 10.7 Acquisto Garanzia Incendio Pag. 21 di 32

SEZIONE III - MODULO COPERTURA CASA FABBRICATO+

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO **Pag. 22 di 32**
Art. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 22 di 32
Art. 11.1 Denuncia del sinistro Pag. 22 di 32
Art. 11.2 Responsabilità Civile del Fabbricato e Ricorso terzi da incendio Pag. 22 di 32
Art. 11.3 Incendio e Altri eventi al fabbricato Pag. 23 di 32
Art. 11.4 Denuncia del sinistro Assistenza Pag. 23 di 32
Art. 11.5 Procedure per la valutazione del danno Pag. 23 di 32
Art. 11.6 Mandato dei periti Pag. 24 di 32
Art. 11.7 Determinazione del danno Pag. 24 di 32
11.7.1 Fabbricato e impianto fotovoltaico e solare (Valore a nuovo) Pag. 24 di 32
Art. 11.8 Applicazione delle franchigie Pag. 25 di 32
Art. 11.9 Riparazione in forma diretta Pag. 25 di 32
Art. 11.10 Applicazione franchigia per sinistro su parti comuni Pag. 25 di 32

Art. 12 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 25 di 32
Art. 13 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO Pag. 25 di 32
Art. 14 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Pag. 25 di 32
Art. 15 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO Pag. 25 di 32
Art. 16 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 25 di 32

GLOSSARIO **Pag. 26 di 32**
Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE **Pag. 30 di 32**

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del **Modulo Copertura Casa Fabbricato+** - Modello n. 186321-012-003 (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza) o in un secondo momento ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

Il numero di Modello identifica la versione del Modulo in commercializzazione. Il Contraente, una volta acquistato il Modulo, può acquistare, inoltre, fino a quando lo stesso è in commercializzazione:

- le estensioni di garanzia
- la garanzia Incendio
- i Moduli Copertura Casa Contenuto+, Furto in Casa+, Terremoto Proprietario+, Alluvione Proprietario+ (d'ora in poi Moduli Casa) identificati rispettivamente dal Modello n.186321 -013 - 003, Modello n.186321 015 - 003, - Modello n.186321 016 - 003 e Modello n.186321 017 - 003.

I numeri di Modello indicati nella copertina dei Moduli Casa identificano la versione dei Moduli Casa in commercializzazione.

Le Condizioni di Assicurazione del Modulo e dei Moduli Casa sono pubblicate sul sito web di Intesa Sanpaolo Protezione (d'ora in poi la Compagnia) nella versione in commercializzazione, identificata dal relativo numero di Modello.

Il Contraente, pertanto, può acquistare il Modulo e i Moduli Casa nella versione dei Modelli sopra riportati fino a quando è in commercializzazione. Cessata la commercializzazione dei Moduli Casa, questi ultimi non sono più acquistabili.

Il Contraente può coincidere con il soggetto assicurato (d'ora in poi il Cliente) oppure può acquistare il Modulo per altro soggetto (d'ora in poi l'Assicurato).

	Da ricordare	
	Proprietario	Il soggetto titolare di un valido diritto di proprietà di un bene o di un immobile.
	Terzi	Si intendono terzi tutti i soggetti ad eccezione di: • coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto, inclusi i genitori e i figli • ogni persona che conviva con l'Assicurato in modo continuativo • i minori in affido familiare.
	Fabbricato	I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati in polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa. Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come: - gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole. Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia "Impianto fotovoltaico e solare".

	Da ricordare	
		- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi - le opere murarie e di finitura - le opere di fondazione o interrate - gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico - le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate - le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.
	Pertinenze	I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza. Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.
	Impianto fotovoltaico e solare	Impianto di proprietà del Cliente per la produzione di energia elettrica o solare termico per la produzione di acqua calda per uso domestico. Sono compresi i pannelli, gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento, gli ottimizzatori. Possono essere collocati a terra, sul tetto, sul balcone o sul terrazzo dell'abitazione o della pertinenza, se ancorati mediante idonei dispositivi.
	Conduzione	L'utilizzo e il godimento dei locali adibiti ad abitazione civile, sia da parte del Proprietario sia da parte del Locatario.
	Bed&Breakfast e Affitta Camere	Servizio di alloggio e prima colazione offerti dal proprietario presso l'abitazione dove vive abitualmente. Questo servizio è esercitato saltuariamente, o per periodi stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale, retribuita e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
	Locazioni Brevi	Affitto temporaneo offerto dal proprietario di un'abitazione diversa da quella abituale. Il servizio è esercitato per periodi di durata inferiore a 30 giorni continuativi e verso uno stesso affittuario. L'attività deve essere gestita in forma non imprenditoriale.

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Con il Modulo il Cliente acquista per sé o per altri Assicurati le seguenti garanzie sempre presenti:

- Incendio Fabbricato, a condizione che non abbia già una polizza con copertura analoga
- Altri eventi al Fabbricato
- Responsabilità Civile Fabbricato
- Ricorso terzi da Incendio
- Assistenza all'abitazione

Inoltre, il Cliente può acquistare anche le seguenti Estensioni di Garanzia:

- Impianto fotovoltaico e solare
- Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere
- Responsabilità Civile locazioni brevi

Se il Cliente dichiara al momento della sottoscrizione del Modulo di polizza o dell'Appendice Contrattuale di essere già in possesso di una polizza Incendio, il premio viene calcolato al netto di questa copertura e, in caso di sinistro, la garanzia Incendio Fabbricato del modulo Copertura Casa Fabbricato+ non sarà dunque operante.
Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?
Facciamo un esempio

Valore di ricostruzione del fabbricato	100.000 euro
Somma assicurata per il fabbricato	80.000 euro
Importo del danno a seguito di incendio	90.000 euro

La polizza paga 80.000 euro.

Con la stessa polizza sono assicurabili fino a un massimo di 10 immobili di proprietà o in locazione.

Le tipologie di immobili assicurabili sono:

Appartamento
Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

Villa
Abitazione indipendente o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro e senza accesso comune dall'esterno.
Ciascuna abitazione deve disporre di un proprio accesso dall'esterno.

Facciamo chiarezza su villa

UNA VILLA

DUE VILLE

ARTICOLO 1. CHE COSA E' ASSICURATO CON IL MODULO

NON DIMENTICHI
di verificare quali sono le esclusioni e i limiti delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un corto circuito che provoca un incendio che danneggia l'abitazione

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. È un collasso verso l'interno

bang sonico: scoppio secco e fragoroso

fissi e infissi: si intendono ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie

Art. 1.1 Incendio Fabbricato

La Compagnia paga, in base alla somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale i danni materiali e diretti al fabbricato causati da:

a) incendio
b) fulmine
c) implosione, esplosione e scoppio, anche se avvenuti all' esterno del fabbricato
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose da questi trasportate
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
f) urto di veicoli stradali e natanti che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato;
g) fumo, gas e vapori
h) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi
i) furto di fissi e infissi, purché consumato

Se si assicura un immobile all'interno di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.

Sono assicurabili gli immobili che presentino le seguenti caratteristiche costruttive:

- TIPO A Fabbricato tradizionale
  Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva degli stessi.
  La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili.

- TIPO B Fabbricato in legno lamellare
  Fabbricato con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione.
  Il manto esterno del tetto può essere costruito in materiali incombustibili o in legno lamellare o in tegole bituminose.
  Le pareti interne, i solai, i soffitti e i rivestimenti, possono essere anche in materiali combustibili purché opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia.
  Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

legno lamellare: materiale da costruzione prefabbricato, la cui materia prima è il legno naturale tagliato in lamelle di limitata larghezza e lunghezza. Leggerezza, resistenza e versatilità lo rendono ideale per molti tipi di costruzioni, infatti il legno lamellare viene utilizzato anche nella bioedilizia in alternativa al cemento armato

tegole bituminose: dette anche tegole canadesi rappresentano un sistema alternativo alla copertura tradizionale dei tetti, composto da materiali leggeri e flessibili come supporti in fibra di vetro e rivestimenti in basalto colorato e ceramizzato.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il cappotto termico, se presente, anche se realizzato in materiali combustibili è considerato parte del fabbricato sia per il TIPO A che per il TIPO B, purché correttamente installato.

Esempio di cappotto termico correttamente installato

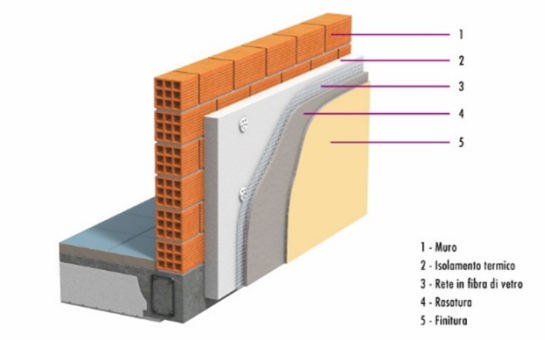

Art.1.2 Altri eventi al Fabbricato

La Compagnia paga i danni materiali e diretti al fabbricato causati dagli eventi descritti di seguito in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

1.2.1 Fenomeni atmosferici

Sono i danni determinati dall'azione diretta e immediata di:

a) vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
b) urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
c) precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve e grandine)

da sapere: La compagnia in caso di sinistro, può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non posti nelle vicinanze.

Sono compresi i danni dovuti al bagnamento delle parti interne del fabbricato solo se la violenza dell'evento atmosferico procura rotture, brecce o lesioni al tetto, alle pareti esterne o ai serramenti.

breccia: si intende un'apertura o una spaccatura

Sono inoltre compresi, entro i limiti previsti, i danni causati da grandine a:

a) tende esterne e relativi sostegni solo se stabilmente ancorati al fabbricato
b) vetrate, lucernari e verande
c) lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica.

da sapere: la semplice infiltrazione non è quindi indennizzata

1.2.2 Atti dolosi di terzi

Sono i danni commessi da soggetti terzi, individualmente o in associazione. Sono compresi i danni derivanti da atti vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipino a scioperi, tumulti o sommosse. Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'ordine intervenute a causa di questi eventi.

1.2.3 Fuoriuscita di acqua condotta o altri liquidi

Sono i danni causati da:

a) guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio del fabbricato
b) occlusione di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine
c) occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
d) gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato
e) rottura accidentale delle tubature interrate al servizio del fabbricato installate all'esterno anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato.

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

da sapere: per occlusione si intende un'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso.

maggior immobile: ad esempio il condominio di cui fa parte l'appartamento assicurato

Sono inoltre rimborsate le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, nei quali la rottura accidentale causa del bagnamento si è verificata e per demolire e ricostruire le parti del fabbricato citate in precedenza, anche in caso di danno causato solo a terzi.

Se, a seguito della demolizione delle parti murarie per ricercare l'origine del danno causato da fuoriuscita di acqua condotta o altri liquidi, il danno non dovesse risultare pagabile, la Compagnia riconosce, previa dimostrazione della spesa sostenuta, un rimborso fino a 250 euro al netto dell'applicazione della franchigia pari a quella scelta.

Facciamo un esempio di ricerca del guasto senza individuazione della causa

Esempio 1
Spese sostenute per ricercare la causa del danno = 200 euro
Franchigia scelta = 200 euro
Rimborso per il cliente pari a 0 euro perché la spesa è inferiore alla franchigia

Esempio 2
Spese sostenute per ricercare la danno = 700 euro
Franchigia scelta = 200 euro
Rimborso per il cliente pari a 250 euro perché la spesa è superiore alla franchigia

1.2.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono i danni causati dalla fuoriuscita d'acqua da apparecchiature domestiche collegate agli impianti idrici dell'abitazione o ai relativi raccordi, dovuta a:

a) guasto o rottura
b) occlusione, rigurgito e trabocco
c) fatto di terzi

da sapere: ad esempio quando la fuoriuscita dell'acqua è causata da un errore dell' installatore

1.2.5 Fenomeni elettrici

Sono i danni causati al fabbricato dai fenomeni elettrici quali corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico.

1.2.6 Ricerca guasto e riparazione tubature gas

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza del Cliente o dell'Assicurato, anche interrati e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice o da un tecnico specializzato, la Compagnia paga le spese sostenute:

- per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas
- necessarie per demolire o ripristinare le parti del fabbricato assicurato.

Art.1.3 Estensione delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato

La Compagnia paga, se dipendono dagli eventi assicurati:

a) i guasti causati dalla Autorità, da terzi, dal Cliente o dall'Assicurato, intervenuti per impedire o limitare il danno
b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro, anche se supera la somma assicurata.

da sapere: ad esempio un vigile del fuoco che danneggia gli infissi per accedere all'abitazione in caso di incendio

Art.1.4 Vincolo sugli indennizzi delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato

Se il fabbricato indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale è posto a garanzia di un mutuo, concesso da un Ente finanziatore diverso da Intesa Sanpaolo, il Cliente può richiedere che la polizza sia vincolata a favore dell'Ente finanziatore (vincolatario) che concede il mutuo fino a quando lo stesso non verrà estinto.
La Compagnia perciò si obbliga a:

1. riconoscere questo vincolo come unico presente al momento dell'acquisto del Modulo
2. non diminuire il valore delle somme assicurate, se non con il consenso scritto dell'Ente finanziatore
3. pagare l'importo al vincolatario salvo diversa indicazione dello stesso a versare la somma all'Assicurato,
4. pagare, in presenza di procedure concorsuali, esclusivamente all'Ente finanziatore qualsiasi indennizzo per sinistro previsto dal Modulo, salvi i limiti e gli impedimenti di legge
5. comunicare tempestivamente all'Ente finanziatore, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le circostanze che possono pregiudicare la validità delle coperture, entro 15 giorni da quando ne ha avuto notizia (ad esempio, il mancato pagamento dei premi o la disdetta del Modulo).

da sapere: sono ad esempio, la procedura di fallimento e il concordato preventivo

Tali obblighi restano validi fino alla scadenza del mutuo o all'estinzione anticipata dello stesso.

Cosa è una polizza vincolata
Quando si richiede un mutuo, la banca o l'Ente finanziatore può chiedere che venga sottoscritta una polizza dedicata alla tutela dell'immobile. In tal caso verrà richiesto che il contratto assicurativo venga dotato di un'appendice di vincolo a favore della banca o dell'Ente finanziatore.

Art.1.5 Responsabilità Civile del Fabbricato

La Compagnia paga, entro il massimale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese) che il Cliente o l'Assicurato deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente causati a terzi, che derivino dalla proprietà del fabbricato assicurato.
Rientrano nella copertura i danni causati dagli impianti (compresi quelli fotovoltaici e solari), dagli impianti sportivi, dalle pertinenze, dai giardini, dagli alberi, dalle attrezzature da gioco di proprietà del Cliente o dell'Assicurato inerenti al fabbricato assicurato.

da sapere: si intendono per esempio gli impianti idrici, termici, di irrigazione, di antifurto

Nella garanzia rientrano, ad esempio, i danni che possono derivare da:
a) attività di manutenzione ordinaria
b) committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione solo se il Cliente o l'Assicurato ha nominato il responsabile dei lavori e comunque se non assume la direzione dei lavori
c) fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi del fabbricato.

Sono inoltre compresi i danni causati a cose o animali dall'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Se l'abitazione fa parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare ritenuto responsabile dei danni, la Compagnia paga per la quota di spesa di competenza del Cliente o dell'Assicurato.

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.

Da ricordare

Se si abita in un condominio, in caso di sinistro, bisogna ricordarsi di contattare l'amministratore per l'azztivazione anche della polizza condominiale se presente.

Art.1.6 Ricorso Terzi da incendio

La Compagnia, entro il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese), che il Cliente o l'Assicurato deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni materiali e diretti involontariamente causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà o in suo possesso (compreso l'impianto fotovoltaico e solare), ai beni di terzi.
Sono inoltre compresi, se conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni causati a terzi da:
a) interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio di soggetti terzi
b) incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze.

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.

Facciamo chiarezza su scoppio ed esplosione.

Lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione mentre l'esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati scoppio.

Art.1.7 Assistenza all'abitazione

La Compagnia, in collaborazione con la Struttura Organizzativa di Blue Assistance (di seguito la Struttura Organizzativa), fornisce le prestazioni di assistenza di seguito elencate.
Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

1.7.1. Interventi di artigiani e tecnici

a) invio di un fabbro o di un falegname per interventi urgenti in caso di danno ai mezzi di chiusura del fabbricato provocati da furto tentato o consumato oppure rottura delle chiavi o malfunzionamento della serratura, tale da non consentire l'ingresso nel fabbricato o da pregiudicare la sicurezza dell'abitazione
b) invio di un idraulico per interventi urgenti in caso di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato
c) invio di un elettricista per interventi urgenti in caso di guasto all'impianto elettrico del fabbricato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio.
d) invio di un vetraio per interventi urgenti in caso di rottura di un vetro esterno del fabbricato provocata da furto o tentato furto
e) invio di un termoidraulico o di un tecnico del gas in caso di:
   - fuga di gas all'interno dell'abitazione, solo dopo l'intervento dell'ente erogatore
   - mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (minore di 35 kw) o del piano cottura
f) invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza in caso di:
   - allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
   - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato assicurato
g) invio di un muratore per interventi di emergenza in caso di furto o tentato furto se le pareti dell'abitazione sono state danneggiate al punto da mettere a rischio la sicurezza della casa o delle persone che vi abitano.

da sapere: ad esempio apparecchiature per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico

Tutte le prestazioni sono disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi tranne per l'invio di un vetraio per il quale la disponibilità è nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Tutte le prestazioni sono fornite massimo 3 volte per annualità di polizza.

La Struttura Organizzativa paga il costo di uscita delle prime 2 ore di manodopera degli artigiani o dei tecnici sopra elencati e il costo delle parti di ricambio fino a 500 euro, IVA inclusa, per sinistro.

1.7.2 Altri interventi

a) Soggiorno in albergo
   Se il sinistro ha reso inagibile l'abitazione, la Struttura Organizzativa, su richiesta del Cliente o dell'Assicurato, prenota un hotel, pagando le spese di pernottamento fino a 1000 euro, IVA inclusa, per sinistro e per annualità di polizza.

Quando un'abitazione può essere definita inagibile?
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Un immobile può essere definito inagibile ad esempio quando vi sia:

- crollo parziale totale dell'immobile o presenza significativa di lesioni strutturali orizzontali o verticali
- mancanza di servizi igienici essenziali o dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico o totale o parziale di pavimenti, o totale o parziale di serramenti o necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d'acqua.

b) Rientro anticipato
Se il Cliente o l'Assicurato è in viaggio e un sinistro provoca danni all'abitazione così gravi da rendere necessaria la presenza del Cliente o dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa ne organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio, fino a 500 euro, IVA inclusa, per sinistro.

c) Invio di una guardia giurata
In caso di furto tentato o compiuto, se i mezzi di chiusura per proteggere l'abitazione sono stati danneggiati o non funzionano più, il Cliente o l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'invio di una guardia giurata di un'organizzazione convenzionata.
La Struttura Organizzativa paga la spesa fino a 12 ore di piantonamento per sinistro e per annualità di polizza.

d) Invio collaboratrice domestica
Se il Cliente o l'Assicurato, dopo un furto tentato o compiuto nella propria abitazione, ha bisogno di risistemarla, la Struttura Organizzativa manda un collaboratore domestico pagando il costo fino a un massimo di 6 ore lavorative per sinistro e per annualità di polizza.

e) Invio di un disinfestatore
Se il Cliente o l'Assicurato ha bisogno di un servizio di disinfestazione (limitatamente a blatte e ratti) la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

f) Sanificazione frigoriferi
Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di un intervento di emergenza a seguito di deterioramento dei prodotti conservati all'interno del frigorifero o del congelatore causato da mancanza di corrente elettrica, la Struttura Organizzativa provvede al reperimento di un'impresa specializzata alla sanificazione dei predetti elettrodomestici fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza.

g) Tecnico elettrodomestici per guasti e malfunzionamenti
In caso di guasti a lavatrice, lavasciuga, lavastoviglie, condizionatori, asciugatrice, frigorifero e congelatore non più coperti da garanzia del venditore, la Struttura Organizzativa invia presso l'abitazione un tecnico abilitato alla riparazione fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza.

h) Invio di un tapparellista
A seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie delle tapparelle dell'abitazione, la Struttura Organizzativa invia un tecnico per ripristinarne il funzionamento.
La Compagnia tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza.

stazione di ricarica domestica: nota anche come wall box è un dispositivo progettato per consentire la ricarica dell'auto elettrica direttamente presso la propria abitazione o il proprio box.

i) Invio tecnico specializzato in caso di danni alla stazione di ricarica domestica
Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di un intervento a seguito di un'anomalia o un malfunzionamento della stazione ricarica domestica non più coperti dalla garanzia del produttore o da quella del venditore, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza.

j) Invio tecnico specializzato per riparazione impianto fotovoltaico e solare
Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di intervento specializzato a seguito di un'anomalia o un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico solare non più coperti dalla garanzia del produttore, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato fino a un massimo di 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza.

k) Custodia cane e gatto
Se il Cliente o l'Assicurato, a seguito di incendio della propria abitazione non può accudire il proprio cane o il proprio gatto (o entrambi), la Struttura Organizzativa provvede al trasporto e collocamento dell'animale presso una pensione fino a 300€, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di polizza.

Tutte le prestazioni di assistenza al fabbricato sono fornite 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi se non specificato diversamente.

La Compagnia mette a disposizione del Cliente o dell'Assicurato i seguenti servizi accessori non assicurativi che non sono acquistabili separatamente e che non prevedono costi aggiuntivi:

a) Ricerca di artigiani qualificati
In caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, il Cliente o l'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornisce, a tariffe di manodopera agevolate, artigiani o tecnici affidabili tra quelli qui elencati:
- fabbro
- idraulico
- elettricista
- vetraio
- riparatore di elettrodomestici
- riparatore di sistemi di telefonia
- muratore
- tapparellista
- falegname
- piastrellista
- tinteggiatore
- operatore spurghi.

Il fornitore del servizio contatta il Cliente o l'Assicurato per i necessari accordi entro 24 ore dalla richiesta.
Il costo dell'attività dell'artigiano qualificato resta a carico del Cliente o dell'Assicurato.

b) Informazioni legali e burocratiche
Se il Cliente o l'Assicurato desidera avere informazioni legali o burocratiche che riguardano l'abitazione, i rapporti di lavoro domestico, certificati vari (cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, etc.), può telefonare alla Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni richieste.

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art.1.8 Estensioni di garanzia

Le Estensioni di Garanzia operano a condizione che risultino richiamate nel modulo di polizza.

1.8.1 Impianto fotovoltaico e solare

Può essere assicurato l'impianto fotovoltaico o solare che sia installato da non più di 7 anni dalla data di sottoscrizione della polizza. La garanzia opera fino al 15° anno compreso dall'installazione.

Incendio

La Compagnia paga, in base alla somma assicurata per l'impianto fotovoltaico e solare indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico e solare, installati a norma di legge, opportunamente fissati al fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente allo stesso, causati da:

a) incendio
b) fulmine
c) implosione, esplosione e scoppio, anche se esterni
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
e) *bang sonico* provocato da aeromobili che superano il muro del suono
f) urto di veicoli stradali e natanti che non siano al servizio, in uso o di proprietà del Cliente o dell'Assicurato
g) fumo, gas e vapori

Altri eventi all'impianto fotovoltaico e solare

Fenomeno elettrico

La Compagnia paga i danni conseguenti a corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico.

da sapere arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto

Fenomeni atmosferici

La Compagnia paga i danni determinati dall'azione diretta e immediata di:

- vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano
- urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve e grandine)

da sapere: la Compagnia, in caso di sinistro può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e no, posti nelle vicinanze.
Sono inoltre compresi i danni da sovraccarico neve, purché conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Atti vandalici e dolosi di terzi

La Compagnia paga i danni commessi da terzi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse. Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.

Furto dell'impianto fotovoltaico e solare

La Compagnia paga il furto totale o parziale dell'impianto fotovoltaico e solare, compresi i danni ai pannelli fotovoltaici commessi dai ladri nel tentativo di commettere il furto.

La Compagnia paga, se dipendono dagli eventi assicurati, in relazione all'impianto fotovoltaico e solare, le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino al raggiungimento del 10% della somma assicurata per l'impianto per sinistro, anche in più rispetto alla somma assicurata.

1.8.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere

La Compagnia paga, entro il massimale e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese) che il Cliente o l'Assicurato deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente causati agli ospiti del servizio di bed&breakfast o di affitta camere.

ospite: la persona che, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro, ottiene un servizio di alloggio e prima colazione, se prevista, presso il bed&breakfast o l'affitta camere

Sono compresi i danni:

1. da conduzione dell'abitazione
2. da somministrazione cibi o bevande (solo prima colazione)
3. da pulizia dei locali o biancheria messa a disposizione
4. causati a cose dell'ospite in consegna o custodia presso il Cliente o l'Assicurato (distruzione, deterioramento o sottrazione)

L'estensione di garanzia opera a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale del proprietario
- l'attività sia esercitata saltuariamente o per periodi stagionali avvalendosi della normale organizzazione familiare.
- l'attività sia esercitata in modo non imprenditoriale e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
- il numero dei posti letto destinati agli ospiti sia inferiore o pari a 8.

non imprenditoriale: senza l'organizzazione dei mezzi tipici di un'attività professionale e senza una partita iva

Facciamo qualche esempio

- Un ospite ha una reazione allergica a causa di un detergente utilizzato per pulire la stanza dove alloggia
- Un ospite consegna in custodia il cappotto e quando lo ritira trova uno strappo nella tasca.

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.

1.8.3 Responsabilità Civile locazioni brevi

La Compagnia paga, entro il massimale indicato nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese) che il Cliente o l'Assicurato, proprietario dell'abitazione concessa in locazione breve, deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente causati.

La garanzia è operante per locazioni turistiche (casa vacanza, affitto week-end e simili), gestite in forma non imprenditoriale per periodi di durata inferiore a 30 giorni continuativi verso uno stesso soggetto locatario e per un massimo di 4 abitazioni assicurate.

Sono compresi i danni:

a) causati dagli arredi di proprietà del Cliente o dell'Assicurato contenuti nell'abitazione assicurata;
b) per la responsabilità civile che ricada sul Cliente per danni causati a terzi dai conduttori
c) causati dalla somministrazione di cibi o bevande confezionate e lasciate in dotazione dal locatore

conduttore: è colui che riceve dal locatore (proprietario) il diritto a utilizzare e godere dell'immobile. Per usufruire dell'abitazione oggetto del contratto di locazione, il conduttore si impegna a versare una quota di denaro, il canone di locazione

Il massimale indicato in polizza o nell'Appendice contrattuale è pari a 500.000 euro e non può essere modificato.

Art. 1.9 Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave del Cliente o dell'Assicurato e con dolo o colpa delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

Facciamo chiarezza su dolo e colpa grave

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.
La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

ARTICOLO 2. CHE COSA NON E' ASSICURATO

Art. 2.1 Incendio Fabbricato e altri eventi al Fabbricato

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. dovuti a smarrimento o a furto
5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
6. indiretti o immateriali
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente
8. ad abitazioni che siano in corso di costruzione e che versino in stato di abbandono o evidente cattiva conservazione
9. agli impianti fotovoltaici e solari salvo che sia acquistata la relativa estensione

Cosa si intende per danni indiretti e immateriali
Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dalla polizza ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio, se un incendio interrompe l'erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato. La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all'evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.

2.1.1. Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i danni causati da:

1. inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate
2. formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
3. cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
4. gelo
5. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
6. sovraccarico neve se il fabbricato risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto

e i danni a:

7. piscine, recinti non in muratura, baracche in legno o plastica
8. tendo-tensostrutture e gazebo
9. impianti fotovoltaici o solari salvo che sia acquistata la relativa estensione.

2.1.2 Atti vandalici e dolosi di Terzi

Sono esclusi i danni:

1. da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato
2. agli impianti fotovoltaici o solari salvo che sia acquistata la relativa estensione.

2.1.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono esclusi i danni causati da:

1. umidità e stillicidio
2. insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua
3. rotture o occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
4. rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrate installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

da sapere: ad esempio, il termosifone che gocciola per diverso tempo senza alcun intervento per eliminare la causa del gocciolamento

da sapere: ad esempio, il pluviale o la grondaia intasata dagli aghi di pino o foglie che non permettono il corretto deflusso dell'acqua

2.1.4 Fenomeni elettrici

Sono esclusi i danni:

1. dovuti a difetti anche di costruzione
2. dovuti a usura, insufficiente manutenzione o manomissione
3. agli impianti fotovoltaici o solari salvo che sia acquistata la relativa estensione.

2.1.5 Ricerca e riparazione tubature gas

Non sono rimborsate le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti collegati alle tubature del gas.

Art.2.2 Assistenza all'abitazione

Esclusioni comuni

Le prestazioni dell'Assistenza non sono erogate in caso di:

1. guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
2. terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità
3. dolo del Cliente o dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge
4. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Se il Cliente o l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire pagamenti o prestazioni di alcun genere come compensazione.
Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

Esclusioni delle singole garanzie

Invio di un termoidraulico o tecnico del gas
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti per:

1. interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
2. guasti delle tubature a monte del contatore.

Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza
La prestazione non è dovuta per:

3. danni dovuti a guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi elettrodomestico o dovuti a rottura delle tubature esterne all'abitazione
4. per sinistri legati a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari dell'abitazione
5. danni materiali al contenuto e al fabbricato causati dallo spargimento di acqua.

Invio di un falegname
Sono esclusi dalla prestazione:

6. gli interventi di ripristino estetico ed ornamentale dell'arredamento o di sue parti (ad esempio graffi, carteggiature, ammaccature, rientranze, etc.)
7. il costo e la fornitura di pezzi di ricambio (ad esempio, cassetti, antine, ripiani, maniglie, etc.)

Invio di un disinfestatore
Sono escluse dalla prestazione:

8. le richieste di disinfestazione diverse da blatte o ratti
9. le richieste di disinfestazione di pertinenza del condominio

Invio di un tecnico per intervento urgente a seguito di guasti o malfunzionamenti di elettrodomestici
Sono esclusi dalla prestazione:

10. i costi relativi al materiale necessario alla riparazione
11. gli elettrodomestici coperti dalla garanzia del produttore

Invio tecnico specializzato nella riparazione di impianti solari, fotovoltaici
Sono esclusi dalla prestazione gli interventi:

12. per manutenzioni ordinarie
13. su impianti di pertinenza condominiale

Invio tecnico specializzato nella riparazione di stazioni di ricarica domestica

Sono esclusi dalla prestazione gli interventi:

14. per manutenzioni ordinarie alla stazione di ricarica domestica
15. sulla stazione di ricarica di pertinenza condominiale

Art.2.3 Responsabilità Civile del Fabbricato

2.3.1 Soggetti non assicurati

Non sono considerati Terzi e quindi sono esclusi i danni provocati:

1. al coniuge, alla persona unita civilmente o al convivente di fatto e a ogni persona, inclusi i genitori e i figli del Cliente o dell'Assicurato, che convivono con in modo continuativo;
2. i minori in affidamento familiare.

2.3.2 Eventi non assicurati

Sono esclusi i danni:

1. causati con dolo;
2. inerenti alla proprietà di ogni altro fabbricato diverso da quello indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale
3. derivanti dalla conduzione o inerenti fatti della vita privata che non siano strettamente connessi alla proprietà del fabbricato indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale
4. derivanti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali e di qualsiasi altra attività comunque retribuita
5. derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto dall'Articolo 1.5 alla lettera b)
6. derivanti da fuoriuscita d'acqua, salvo quanto previsto dall'Articolo 1.5 alla lettera c). Sono comunque esclusi i danni derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana od occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
7. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
8. alle cose o agli animali che il Cliente o l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
9. a cose di Terzi causati da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà del Cliente o dell'Assicurato
10. da furto o rapina
11. causati da inquinamento di natura non accidentale
12. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o immagazzinamento di amianto o prodotti contenenti amianto
13. derivanti dalla proprietà o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
14. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/TV e telefonia
15. derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.)

stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

Art.2.4 Ricorso Terzi da incendio

2.4.1 Soggetti non assicurati

Non sono considerati Terzi e quindi sono esclusi i danni provocati:

- al coniuge, alla persona unita civilmente o al convivente di fatto e a ogni persona inclusi i genitori e i figli del Cliente o dell'Assicurato, che convivano con lo stesso in modo continuativo
- i minori in affidamento familiare

2.4.2 Eventi non assicurati

Sono esclusi i danni:

1. a cose e animali che il Cliente o l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo
2. conseguenti alla contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
3. da fuoriuscita di liquidi.

Art. 2.5 Estensioni di garanzia (facoltative)

2.5.1 Impianto fotovoltaico e solare

da sapere: non sono condominiali gli impianti fotovoltaici installati individualmente dal condomino e quindi a servizio esclusivo del fabbricato assicurato.

Non può essere assicurato l'impianto fotovoltaico o solare che sia installato da più di 7 anni dalla data di sottoscrizione della polizza
Sono esclusi dalla copertura gli impianti fotovoltaici o solari condominiali.

Incendio

Sono esclusi i danni causati:

per danni indiretti: si intende anche la perdita di produzione energetica dell'impianto

1. da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. con dolo dell'Assicurato o del Cliente
3. da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine
4. da usura, corrosione o difetto di materiale
5. indiretti e immateriali
6. da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Fenomeno elettrico

Sono esclusi i danni:

7. causati da usura o manomissione o difetti di materiali
8. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione
9. dovuti a difetti anche di costruzione

Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i danni causati:

10. da inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
11. cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine ·
12. rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque.

Atti dolosi e vandalici

13. Sono esclusi i danni dovuti a imbrattamento.

Furto dell'impianto fotovoltaico e solare

Sono esclusi i danni:

14. da sottrazione dell'impianto fotovoltaico e solare avvenuti in occasione di incendio, esplosione o scoppio
15. avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni
16. commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Cliente o dall'Assicurato, delle persone conviventi, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge e di quelle incaricate della sorveglianza dei beni assicurati
17. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto
18. che si verifichino per il mancato rispetto delle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore;

2.5.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere

Sono esclusi i danni:

1. derivanti dalle cose vendute o somministrate, ad eccezione delle cose somministrate per la prima colazione
2. derivanti dal mancato utilizzo dei servizi del bed&breakfast da parte dell'ospite o da qualsiasi altra violazione di obblighi contrattuali esistenti tra il Cliente o l'Assicurato e l'ospite
3. conseguenti a gare, competizioni sportive in genere, spettacoli pirotecnici nonché manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico organizzati presso la struttura ricettiva
4. da furto dei beni di proprietà degli ospiti.

Nel caso in cui vengano distrutti, sottratti o deteriorati beni di proprietà degli ospiti in consegna e custodia del Cliente o dell'Assicurato, non rientrano nella copertura il denaro, i titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano valori nonché i veicoli o i natanti e le cose in essi contenute.

2.5.3 Responsabilità civile locazioni brevi

Sono esclusi i danni:

1. alle cose di proprietà del conduttore e il furto delle stesse.
2. derivanti dal mancato utilizzo dei servizi della locazione breve o da qualsiasi altra

ARTICOLO 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Art.3.1 Incendio Fabbricato

Il furto di fissi e infissi è incluso fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

Art.3. 2 Altri eventi al Fabbricato

Al momento della sottoscrizione il Cliente può scegliere tra due franchigie: BASE e RIDOTTA

Altri Eventi al Fabbricato	BASE	RIDOTTA
Fenomeni atmosferici	500 €	250€
Atti vandalici e dolosi di terzi	200 €	100€
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	200 €	100€
Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche	200 €	100€
Fenomeni elettrici	200 €	100€
Ricerca guasti e riparazione tubature gas	200 €	100€

misure preventive: insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici

Non si applicano le franchigie scelte se, alla data del sinistro risulta che il Cliente o l'Assicurato aveva già installato nel proprio fabbricato le seguenti misure preventive per:

- fenomeni atmosferici: persiane o serrande antivento e antigrandine
- fenomeni elettrici: scaricatore di tensione, dispositivo di protezione applicato al quadro elettrico, per la gestione dei picchi di sovratensione

scaricatore di tensione: lo scaricatore di tensione chiamato anche Spd (Surge Protection Device) è un dispositivo che viene montato a monte dell'impianto elettrico e non è il salvavita

Fenomeni atmosferici

I danni causati da grandine a tende esterne e relativi sostegni solo se stabilmente ancorati al fabbricato, a vetrate lucernari e verande, alle lastre in cemento amianto o fibrocemento, a manufatti in materia plastica, sono indennizzati fino a 2.000 euro per sinistro e per annualità di polizza

fibrocemento: prodotto leggero e resistente, ottenibile per compressione e successivo prosciugamento di strati sovrapposti di amianto e di cemento)

I danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzati fino al 30% della somma assicurata per il fabbricato, per sinistro e per annualità di polizza.

Il crollo (totale o parziale) del fabbricato provocato direttamente dal peso della neve viene indennizzato fino al 50% della somma assicurata per il fabbricato, per sinistro e per annualità di polizza.

In tutti questi casi la somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 250 euro o 500 euro per sinistro a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente.

Atti vandalici e dolosi di Terzi
I danni dovuti ad atti di terrorismo sono inclusi fino al 50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza.

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente).

Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
Per sinistro e per annualità di polizza, la Compagnia rimborsa:

a) la rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, fino a 30.000 euro
b) l'occlusione di pluviali e grondaie causata esclusivamente dalla neve o dalla grandine, fino a 30.000 euro
c) l'occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, fino a 2.500 euro
d) il gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato, fino a 2.500 euro
e) le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata e per demolire e ricostruire le suddette parti del fabbricato, anche in caso di danno causato solo a Terzi, fino a 2.000 euro
f) le spese sostenute per i danni materiali e diretti all'abitazione a seguito di rottura accidentale delle tubature interrate e delle spese sostenute per ricercare la rottura e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato fino a 2.500 euro

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente).

Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
La Compagnia include i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell'abitazione e/o dai relativi raccordi, dovuti a:

a) guasto o rottura
b) occlusione, rigurgito e trabocco
c) fatto di Terzi

fino a 1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente).

Fenomeni elettrici
La Compagnia include i danni causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici agli impianti del Fabbricato, fino a 5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza.
La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente).

Estensioni delle coperture incendio e altri eventi al fabbricato

La Compagnia paga le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 10% della somma assicurata per il Fabbricato per sinistro, anche in più rispetto alla somma assicurata.

Art.3.3 Responsabilità Civile del Fabbricato

La Compagnia include:

- la fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale degli impianti fissi al servizio del Fabbricato, fino a 30.000 euro per sinistro.

  La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente)
- i danni causati a cose e/o animali per l'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, fino a 50.000 euro per sinistro e comunque fino alla somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

impianti fissi: si intende ad esempio impianti di riscaldamento (a pavimento)

Art.3.4 Ricorso Terzi da incendio

La Compagnia include:

a) i danni che derivano dall'interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi sono inclusi fino al 10% della massimale per sinistro

b) i danni causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, nei casi di responsabilità del Cliente o dell'Assicurato, fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza.

Art. 3.5 Estensioni opzionali di garanzia

3.5.1 Impianto fotovoltaico e solare

Fenomeni atmosferici

Sono inclusi:

a) i danni causati da grandine fino al 50% della somma assicurata per l'impianto fotovoltaico e solare per sinistro e per annualità di polizza.

b) i danni provocati direttamente dal peso della neve, fino al 50% della somma assicurata per l'impianto fotovoltaico e solare per sinistro e per annualità di polizza.

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 250 euro o 500 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente)

Atti dolosi di terzi

Sono inclusi i danni dovuti ad atti di terrorismo fino al 50% della somma assicurata per impianto fotovoltaico e solare per sinistro e per annualità di polizza

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente).

Fenomeni elettrici

La Compagnia include i danni causati all'impianto da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici fino al 60% della somma assicurata per l'impianto fotovoltaico e solare per sinistro e per annualità di polizza

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente).

La Compagnia include le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e operativa discarica, fino al raggiungimento del 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro, anche in più rispetto alla somma assicurata.

Furto

La Compagnia include il furto fino al 50% della somma assicurata per l'impianto fotovoltaico e solare per sinistro e per annualità di polizza

La somma dovuta è calcolata detraendo una franchigia di 100 euro o 200 euro per sinistro (a seconda del pacchetto di franchigie scelto dal Cliente).

Art. 3.5.2 Responsabilità Civile bed&breakfast e affitta camere

La Compagnia include i danni alle cose di proprietà degli ospiti in consegna o custodia al Cliente o all'Assicurato fino a 500 euro per sinistro con il massimo di 2.000 euro per anno.

ARTICOLO 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide in Italia.

ARTICOLO 5. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- del Cliente o dell'Assicurato
- delle persone ospitate dal Cliente o dell'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6. DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo o risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare come previsto negli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L'omissione da parte del Cliente di una circostanza che aggravi il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete fornite all'atto della sottoscrizione del Modulo o durante il suo periodo di validità, se fatte in buona fede, non pregiudicano il diritto all'indennizzo.
In ogni caso, la Compagnia può richiedere una maggiorazione del premio in proporzione all'eventuale maggior rischio emerso, calcolandola a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ARTICOLO 7. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice Contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza annuale della polizza.
In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, sono rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione.
In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Fabbricato+ e dei Moduli Copertura Casa Contenuto+, Furto in Casa+, Terremoto Proprietario+ e Alluvione Proprietario+, se acquistati, terminano alla data di scadenza della polizza.
Tutte le coperture finiscono in caso di comunicazione da parte del Cliente o dell'Assicurato della vendita dell'immobile assicurato nelle modalità previste dall'art. 10.3.
Le coperture dell'Estensione di Garanzia Impianto fotovoltaico e solare finiscono alla data di disinstallazione dell'impianto fotovoltaico, fermo quanto previsto dall'art. 10.4.
Le coperture delle Estensioni di Garanzia Responsabilità civile bed&breakfast e affitta camere e Responsabilità civile locazioni brevi finiscono alla data di chiusura della struttura ricettiva, fermo quanto previsto dall'art. 10.5.

ARTICOLO 8. AGGIORNAMENTO DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEL MODULO

La Compagnia si riserva di comunicare al Cliente entro 60 giorni dalla scadenza della polizza, con le modalità di comunicazione scelte dal Cliente, il nuovo premio del Modulo alle stesse condizioni normative in corso.
Il pagamento del premio equivale a manifestazione di volontà di accettazione della modifica del premio.

In alternativa, entro la data di scadenza della polizza, il Cliente può comunicare alla Compagnia o alla Banca la disdetta del Modulo.
In tal caso, le coperture del Modulo Copertura Casa Fabbricato+ e dei Moduli Copertura Casa Contenuto+, Furto in Casa+, Terremoto Proprietario+ e Alluvione Proprietario+, se acquistati, terminano alla data di scadenza della polizza.

In caso di presenza di ulteriori Moduli diversi da quelli indicati, gli stessi si rinnovano tacitamente per un ulteriore anno.
Se non sono presenti altri Moduli la polizza si estingue.

ARTICOLO 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Oltre a quanto già previsto dalle Condizioni di Assicurazione, se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno in caso di eventi relativi alle garanzie, il Cliente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità indicate nell' articolo Procedure per la valutazione del danno delle Condizioni contrattuali.

La richiesta può essere effettuata tramite:

posta inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

e-mail, all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

fax: al numero 011.093.1062

ARTICOLO 10. OBBLIGHI E FACOLTA' DELL'ASSICURATO

da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto

riferimento normativo: art. 1898 Codice Civile

Art.10.1 Aggravamento del rischio

Il Cliente deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio. La Compagnia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione comunica al Cliente o all'Assicurato l'accettazione del rischio, con o senza variazione del premio, o, in alternativa, la disdetta dal Modulo.

Gli aggravamenti del rischio non comunicati alla Compagnia possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art.10.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco la Compagnia considera attiva le coperture sia per l'abitazione indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale sia per la nuova abitazione, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare alla filiale di Intesa Sanpaolo i dati della nuova abitazione.

Art. 10.3 Vendita dell'immobile

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1918 c.c., se Cliente comunica alla Compagnia la vendita dell'immobile assicurato, il contratto di assicurazione si risolve con effetto dalla ricezione della comunicazione.

Art.10.4 Disinstallazione di impianto fotovoltaico o solare

Se il Cliente informa la Compagnia della disinstallazione dell'impianto fotovoltaico o solare, la parte di premio relativa all'Estensione di Garanzia Impianto Fotovoltaico o Solare non è più addebitata a partire dalla successiva scadenza annua.

Art. 10.5 Chiusura definitiva struttura ricettiva

Se il Cliente informa la Compagnia della chiusura della struttura ricettiva, la parte di premio relativa alle Estensioni di Garanzia Responsabilità Civile bed&breakfast e Affittacamere e Responsabilità Civile locazioni brevi non è più addebitata a partire dalla successiva scadenza annua.

Art. 10.6 Variazione delle somme assicurate e delle franchigie

Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate e delle franchigie a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta.
A fronte della richiesta la Compagnia, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice Contrattuale.

Art. 10.7 Acquisto Garanzia Incendio

Se il Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo Copertura Casa Fabbricato+ ha dichiarato di essere già in possesso di una polizza Incendio, qualora questa venga meno, deve reintegrare la garanzia Incendio Fabbricato prevista dal Modulo, sempre che sia ancora in vendita, per poter beneficiare di tutte le garanzie della copertura Incendio Fabbricato di cui all'art.1.1. A fronte della richiesta del cliente, Intesa Sanpaolo Protezione emette apposita Appendice Contrattuale e il premio viene aggiornato di conseguenza.

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

ARTICOLO 11. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

Art.11.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per l'Assistenza all'abitazione) il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale.

- utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni
- contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00
- utilizzando l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione (www.intesasanpaoloprotezione.com)

oppure per iscritto tramite:

- e-mail: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com oppure sinistri@intesasanpaoloprotezione.com
- raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 - Torino
- fax: al numero 011.093.1062

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

Art.11.2 Responsabilità Civile del fabbricato e Ricorso terzi da incendio

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.
Se la Compagnia lo richiede, il Cliente o l'Assicurato deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.

Facciamo chiarezza su "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"
La copertura Ricorso Terzi da Incendio, Responsabilità Civile del Fabbricato, il Cliente o l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni subiti. Spetta poi alla Compagnia stabilire l'eventuale responsabilità del Cliente o dell'Assicurato.
Ad esempio, se l'incendio dell'immobile assicurato si propaga all' immobile del vicino di casa, l'Assicurato non deve fare alcuna ammissione di colpevolezza né anticipare denaro prima della denuncia di sinistro e fino a quando la Compagnia non avrà analizzato i fatti e i documenti per accertare la responsabilità

Art.11.3 Incendio e altri eventi al Fabbricato

Il Cliente o l'Assicurato deve:

a) sporgere denuncia (per i danni da incendio doloso, furto di fissi e infissi, atti vandalici e dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia alla Compagnia
b) mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a 30 giorni dalla data In cui la Compagnia ha ricevuto la denuncia di sinistro
c) fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno.

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio. L' inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento.

riferimento normativo: art. 1914 del Codice Civile

Residui del sinistro

Ecco alcuni esempi di residui del sinistro:
- i componenti danneggiati, nel caso di fenomeno elettrico
- la tubazione rotta, nel caso di danno da acqua condotta
- le tegole del tetto danneggiate, nel caso di evento atmosferico

Art.11.4 Denuncia del sinistro Assistenza

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, il Cliente o l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando I numeri: 800 124 124 (dall'Italia) o +39 02 30328013 (dall'estero) indicando con precisione:

- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui sta contattando BLUE ASSISTANCE
- la prestazione richiesta
- recapito telefonico, dove la Struttura Organizzativa richiamerà l'Assicurato nel corso dell'assistenza

Se, per cause che non dipendono dalla volontà della Struttura Organizzativa, è impossibile reperire gli artigiani o i tecnici, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dal Cliente o dall'Assicurato solo se preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa e giustificate con fattura o ricevuta fiscale, per l'intervento di un tecnico da lui chiamato, fino al raggiungimento del massimale previsto.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere inoltrata: a uno dei riferimenti sotto riportati comunicando il codice IBAN, l'intestazione del conto corrente sul quale vuole ricevere il rimborso e allegando i documenti giustificativi (accompagnatoria e giustificativi di spesa).

e-mail: rimborsi.assistenzaisa@blueassistance.it *(modalità consigliata)*

posta: Intesa Sanpaolo Protezione presso Blue Assistance, Via Santa Maria, 11-10122 Torino

La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere al Cliente o all'Assicurato la denuncia sporta presso l'Autorità, ove presente.

Art.11.5 Procedure per la valutazione del danno

Per le garanzie Incendio, Altri eventi al Fabbricato e per l'Estensione di garanzia Impianto fotovoltaico e solare, l'ammontare del danno è determinato:

a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata
oppure
b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Cliente con atto unico di nomina e mandato dei periti. In caso di disaccordo fra i due periti, gli stessi devono nominarne un terzo. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se la Compagnia o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno effettuate dal Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art.11.6 Mandato dei periti

Nel caso sia necessario dare mandato ai periti gli stessi devono:

a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio
c) verificare se l'Assicurato o il Cliente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato dall'Articolo 11.5 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
Resta salva la possibilità per la Compagnia e il Cliente di intraprendere ogni azione inerente il pagamento della somma dovuta.

Art.11.7 Determinazione del danno

In caso di sinistro relativo alle garanzie Incendio, Altri eventi al fabbricato, per determinare l'ammontare del danno si seguono i seguenti criteri, entro i limiti previsti in polizza o nell'Appendice contrattuale.

11.7.1 Fabbricato e impianto fotovoltaico e solare (Valore a nuovo)

Per il fabbricato e per l'impianto fotovoltaico e solare sono pagate:

a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate;
b) in caso di danno totale, le spese da sostenere per ricostruire il fabbricato distrutto o ripristinare l'impianto.

La Compagnia paga inizialmente il valore del fabbricato o dell'impianto distrutto o danneggiato al momento del sinistro, tenendo conto del degrado in base alla vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.
Successivamente, la Compagnia paga un supplemento pari alla differenza tra la stima del fabbricato o dell'impianto a valore a nuovo e quello al momento del sinistro, a condizione che la ricostruzione o la riparazione sia ultimata entro 24 mesi dalla data del primo pagamento, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.

Facciamo chiarezza

Valore al momento del sinistro
E' il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stima il valore del bene, tenendo conto del deprezzamento, del grado di vetustà, dell'uso, dello stato di conservazione e di altri eventuali degradi.
Valore a nuovo
E' il criterio con cui, per determinare l'importo da pagare, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati

Art.11.8 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al pagamento del danno si applica una sola franchigia, pari a quella più elevata.

Art. 11.9 Riparazione in forma diretta

Nel caso in cui la Compagnia ritenga indennizzabile un sinistro con un importo di danno presumibile inferiore a 2.000 euro, la Compagnia, tramite il perito incaricato, può proporre al Cliente o all' Assicurato di avvalersi dell'intervento di artigiani convenzionati che procederanno direttamente alla riparazione del danno. In questo caso il Cliente o l'Assicurato non deve anticipare la spesa di riparazione (Riparazione Diretta) e non vengono applicate le eventuali franchigie previste dalle garanzie.

Art. 11.10 Applicazione franchigia per sinistro su parti comuni

In presenza di più abitazioni assicurate con la medesima polizza XME Protezione e facenti parti del medesimo fabbricato, in caso di sinistro sulle parti comuni si applicano le franchigie previste dalle garanzie del Modulo Copertura Casa Fabbricato+ una sola volta e non tante volte quante sono le abitazioni assicurate.

ARTICOLO 12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'importo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.
Dopo questo periodo, la Compagnia deve corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale), escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso delle garanzie Incendio e Altri Eventi al Fabbricato, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, il Cliente o l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'importo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto al pagamento o sulla sua quantificazione e se l'ammontare presumibile superi i 25.000 euro.

ARTICOLO 14. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Incendio, Altri eventi
Se l'Assicurato o il Cliente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto al pagamento dell'indennizzo/rimborso.

ARTICOLO 15. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO

Responsabilità Civile Fabbricato e Ricorso terzi

La Compagnia, ove ne abbia interesse:

- può gestire direttamente, in nome del Cliente, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti al Cliente stesso
- può fornire l'assistenza al Cliente in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

In questi casi, la Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale del Cliente, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

riferimenti normativi: art.1917, 3° comma Codice Civile

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e il Cliente, in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dal Cliente per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO 16. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie di Assicurazione, richiedendo a ciascuna l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

GLOSSARIO

ALLUVIONE, INONDAZIONE
Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.
I danni verificati da alluvione/inondazione sono considerati parte di un unico sinistro se si sono verificati nelle 168 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

ANNUALITA' DI POLIZZA
Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della polizza.

APPARTAMENTO
Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti tra loro, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA XME PROTEZIONE
Documentazione contrattuale relativa alle Condizioni di Assicurazione del singolo Modulo.

APPENDICE CONTRATTUALE
Il documento sottoscritto dal Cliente che contiene le variazioni contrattuali e che deve essere conservato insieme al (Modulo di polizza)

ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

BED&BREAKFAST E AFFITTA CAMERE
Servizio di alloggio e prima colazione offerti nell'Abitazione assicurata, dimora abituale del proprietario, esercitato saltuariamente o per periodi stagionali avvalendosi della normale organizzazione famigliare. L'attività deve essere esercitata in modo non professionale, retribuita e in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

CONTRAENTE/CLIENTE
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione. Può coincidere con l'Assicurato.

COMPAGNIA
La Compagnia Intesa Sanpaolo Protezione con sede legale in Italia, a Torino, Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122

CONTENUTO
L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del Fabbricato indicati nel modulo di polizza o nell'appendice contrattuale:
- cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico
- preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente, d'oro o di platino o con pietre preziose
- valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori
- beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa.

Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.
Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.

CONVIVENTI DI FATTO
Si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 36 Legge 20 maggio 2016, n. 76 cd Legge Cirinnà).

COSE
Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DIMORA ABITUALE
L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA
L'abitazione indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO
I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati in polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa.
Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come:
- gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole.
  Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia "Impianto fotovoltaico e solare".
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi
- le opere murarie e di finitura
- le opere di fondazione o interrate
- gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
- le pertinenze, i muri di cinta, i porticati, le recinzioni fisse e le cancellate
- le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.

FISSI E INFISSI
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, con funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA
La parte di danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE
Impianto per la produzione di energia elettrica o solare termico per la produzione di acqua calda per uso domestico. Sono compresi i pannelli, gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento, gli ottimizzatori. Possono essere collocati a terra nell'ambito di pertinenza dell'abitazione, sul tetto, sul balcone o sul terrazzo.

IMPLOSIONE
L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI
Sono considerati incombustibili:
- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
- altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.

LOCAZIONI BREVI
Servizio di locazione temporanea della propria abitazione saltuaria gestita in forma non imprenditoriale, per periodi di durata inferiore a 30 giorni continuativi verso uno stesso soggetto locatario

MISURE PREVENTIVE
Insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici

MODULO
La copertura assicurativa acquistabile con la polizza XME Protezione.

MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, I Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio e la durata delle coperture assicurative.

PERTINENZE
I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza. Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite. Le pertinenze sono censite al Catasto.

PREMIO
La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

RAPINA
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RESIDUO
È il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPERTO
La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SCOPPIO
L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO
L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE
La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di BLUE Assistance S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Protezione ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza all'abitazione.

TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

TERZI
Si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto, inclusi i genitori e i figli e ogni persona che conviva con l'Assicurato in modo continuativo e i minori in affido familiare.

UNIONE CIVILE
L'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n.76 (Legge Cirinnà).

VALORE A NUOVO
Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie);
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO
Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE
Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.

VILLA
Abitazione unifamiliare o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno.
Ciascuna abitazione deve disporre di un proprio accesso dall'esterno.

Allegato 1 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LIMITI - FRANCHIGIE

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una franchigia per sinistro che può variare a seconda della scelta effettuata dal Cliente e indicata nel modulo di polizza.

Incendio Fabbricato			
Garanzie	**Descrizione Garanzie**	**Limiti di Indennizzo**	**Franchigie**
Incendio Fabbricato	Furto fissi e infissi	5.000 euro	-

Altri eventi al Fabbricato			
Garanzie	**Descrizione Garanzie**	**Limiti di Indenizzo**	**Franchigie BASE/RIDOTTA**
Altri eventi al Fabbricato	Fenomeni atmosferici	30% della somma assicurata per il fabbricato per danni provocati a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti per sinistro e per annualità di polizza. 2.000 euro per sinistro e per periodo di assicurazione per danni causati da grandine a installazioni esterne 50% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve	500/250 euro Non si applicano se il Cliente ha installato la misura preventiva
	Atti dolosi di terzi	50% della somma assicurata per il fabbricato per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi	30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale. 30.000 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni da occlusione. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni causati da gelo. 2.000 euro per sinistro per annualità di polizza per spese di ricerca e ripristino. 2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni interrate installate all'esterno del fabbricato e relative spese di ricerca e ripristino	200/100 euro
	Tubature gas	2.500 euro per sinistro e per annualità di polizza per danni accidentali conseguenti a rottura di tubazioni e relative spese di ricerca e ripristino	200/100 euro

	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche	1.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Fenomeni elettrici	5.000 euro per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro Non si applicano se il Cliente ha installato la misura preventiva

Estensioni delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato			
	Descrizione Garanzie	**Limiti di Indennizzo**	**Franchigie**
Estensioni delle coperture Incendio Fabbricato e Altri eventi al Fabbricato	Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto	10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)	-

Responsabilità civile Fabbricato			
Garanzie	**Descrizione Garanzie**	**Limiti di Risarcimento**	**Franchigie BASE/RIDOTTA**
Proprietà dell'abitazione	Fuoriuscita di liquidi causata da una rottura accidentale	Fino a 30.000 euro per sinistro	200/100 euro
Inquinamento accidentale	Danni causati a cose e/o animali da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo	50.000 euro per sinistro	-

Ricorso Terzi da Incendio			
Garanzie	**Descrizione Garanzie**	**Limiti di Risarcimento**	**Franchigie**
Ricorso terzi da Incendio	Sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da incendio esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute	10% del massimale per interruzione di attività	-
	Sono risarciti i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze	fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di polizza	-

Garanzia opzionale Impianto fotovoltaico e solare			
Garanzie	**Descrizione Garanzie**	**Limiti di Indennizzo**	**Franchigie BASE/RIDOTTA**
Altri eventi dell'impianto	Atti dolosi di terzi	50% della somma assicurata per l'impianto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Fenomeno atmosferico	50% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per periodo di assicurazione per danni causati da grandine 50% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza per danni da sovraccarico neve	500/250 euro
	Fenomeno elettrico	60% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro
	Demolizione e sgombero	10% della somma assicurata per l'impianto per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata)	-
Furto		50% della somma assicurata per l'impianto per sinistro e per annualità di polizza	200/100 euro

Garanzia opzionale RC bed&breakfast			
Garanzie	**Descrizione Garanzie**	**Limiti di Indennizzo**	**Franchigie**
Responsabilità civile	Cose di proprietà degli ospiti in consegna o custodia all'assicurato	Euro 500 per sinistro ed € 2.000 per annualità di polizza	-